Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2036/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2005

relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1018/2012 della Commissione del 5 novembre 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione del 14 dicembre 2012	L 347	12	15.12.2012
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione del 7 giugno 2017	L 145	7	8.6.2017
►M4	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione del 8 giugno 2017	L 166	1	29.6.2017
►M5	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2299 della Commissione del 12 dicembre 2017	L 329	33	13.12.2017

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2036/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2005

relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quali additivi nell'alimentazione animale, dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.

▼M4

———————

▼B

Articolo 3

È autorizzato l'impiego per quattro anni, quali additivi nell'alimentazione animale, dei preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato III, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					UFC per kg di alimento completo			
Microrganismi								
E 1703	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	Preparato di *Saccharomyces cerevisiae* contenente almeno: 2×10^{10} UFC/g di additivo	Scrofe	—	1×10^{9}	►M1 — ◄	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiacela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	A tempo indeterminato
▼M5 —								
▼M3 —								

▼M4

▼B

ALLEGATO III

Numero CE o numero	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività per kg di alimento completo			
Enzimi								
▼M2 ———								
▼B 37	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) e di subtilisina prodotto dal *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), avente un'attività minima di: endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U ([2])/g subtilisina: 1 600 U ([3])/g	Anatre	—	endo-1,4-beta-xilanasi: 2 500 U subtilisina: 800 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 2 500 U subtilisina: 800 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti ad esempio oltre il 65 % di frumento.	4.1.2010
59	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Subtilisina EC 3.4.21.62 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 Poligalatturonasi EC 3.2.1.15	Preparato di endo-1,4-beta-xylanasi prodotto dal *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glucanasi e alfa-amilasi prodotto dal *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), subtilisina prodotto dal *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), poligalatturonasi prodotto dall'*Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) avente un'attività minima di: endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U ([2])/g endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U ([4])/g Subtilisina: 4 000 U ([3])/g Alfa-amilasi: 400 U ([5])/g Poligalatturonasi: 25 U ([6])/g	Anatre	—	endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U subtilisina: 4 000 U alfa-amilasi: 400 U poligalatturonasi: 25 U	— — — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U subtilisina: 4 000 U alfa-amilasi: 400 U poligalatturonasi: 25 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di granturco.	4.1.2010

▼B

Numero CE o numero	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività per kg di alimento completo			
			Galline ovaiole	—	endo-1,4-beta-xilanasi: 225 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 112 U subtilisina: 3 000 U alfa-amilasi: 300 U poligalatturonasi: 18 U	— — — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 225 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 112 U subtilisina: 3 000 U alfa-amilasi: 300 U poligalatturonasi: 18 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di granturco.	4.1.2010

►M2 ——————— ◄

([2]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire dalla pula di avena al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.
([3]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina al minuto, con pH 7,5 e a 40 °C.
([4]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano dell'orzo al minuto, con pH 5,0 e a 30 °C.
([5]) 1 U è il quantitativo di enzima che idrolizza 1 micromole di legami glicosidici a partire da un sostrato di polimero amilaceo reticolato, insolubile in acqua, al minuto, con pH 6,5 e a 37 °C.
([6]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di materiale riduttore (equivalenti acido galatturonico), a partire da un substrato poli D-galatturonico al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.